

---

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 luglio 2011, n. 31/R

**Modifiche al decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica, tatuaggio e piercing”)**

(Bollettino Ufficiale n. 36, parte prima, , del 27.07.2011 )

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA

EMANA

il seguente regolamento

### **PREAMBOLO**

Visto l'articolo 117, comma sesto della Costituzione;

Visto l'articolo 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 “Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing”);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing);

Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 16 marzo 2011;

Visto il parere delle competenti strutture di cui all'articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 2 maggio 2011, n. 320 di adozione dello schema di regolamento;

Visto il parere delle competenti commissioni consiliari IV e V, riunitesi in seduta congiunta, ai sensi dell'articolo 42, comma 2 dello Statuto, espresso nella seduta del 1 giugno 2011;

Visti gli ulteriori pareri delle competenti strutture di cui all'articolo 16 del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 15 novembre 2010, n. 2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 luglio 2011, n. 594;

Considerato quanto segue:

1. l'entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R/2008 ha prodotto la conseguenza pratica dell'impossibilità a svolgere l'attività a coloro che, senza avere la qualifica di estetista, fanno la sola apposizione o realizzazione, attraverso resine, gel o altre sostanze, di unghie finte senza preparazione dell'unghia e della pelle che la contorna;

2. da quanto appena detto, dal momento che in molti casi si trattava di esercizi con molti anni di

---

attività, si istituisce un percorso abbreviato per coloro che svolgono questa attività;

3. con questa modifica del regolamento si consente, evitando dubbi interpretativi, di poter continuare a svolgere l'attività di onicotecnica a coloro che già la svolgevano all'entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R/2008;

4. la modifica inerente l'articolo 49 del regolamento risponde all'esigenza di consentire nei locali destinati alla pulizia e sterilizzazione l'installazione di impianti che suppliscano alla mancanza di superfici aeranti dirette;

5. il Consiglio d'Europa ha varato una nuova risoluzione sui componenti dei pigmenti per tatuaggi che sostituisce quella citata nel regolamento attuativo della l.r. 28/2004 ed a cui è necessario adeguarsi;

6. si allineano, infine, i termini di adeguamento dei requisiti strutturali per i tatuatori e piercer a quelli degli estetisti;

7. il parere delle competenti commissioni consiliari è stato accolto sia mediante riformulazioni dell'articolato (art. 6, comma 1) che mediante l'introduzione nei considerato di un ulteriore punto (attuale n. 3);

8. non si ritiene accoglibile il suggerimento del citato parere delle commissioni concernente la precisazione dell'irretroattività dell'articolo 5 del presente atto regolamentare dal momento che l'articolo 5 ha il carattere di norma transitoria; tale articolo disciplina infatti lo specifico caso riguardante un numero limitato di persone per il quale l'entrata in vigore del d.p.g.r. 44/R/2008 aveva posto in dubbio la possibilità di continuare ad operare e solo per i quali si istituisce un percorso abbreviato di conseguimento della qualifica di estetista;

si approva il presente regolamento

*Art. 1*

*Modifiche all' articolo 43 del d.p.g.r. 47/R/2007*

omissis (1)

*Art. 2*

*Modifiche all' articolo 49 del d.p.g.r. 47/R/2007*

omissis (1)

*Art. 3*

*Modifiche all' articolo 67 del d.p.g.r. 47/R/2007*

omissis (1)

*Art. 4*

*Modifiche alla rubrica dell' articolo 102 del d.p.g.r. 47/R/2007*

omissis (1)

*Art. 5*

*Inserimento dell' articolo 102 bis nel d.p.g.r. 47/R/2007*

omissis (1)

*Art. 6*

*Modifiche all' articolo 104 del d.p.g.r. 47/R/2007*

omissis (1)

*Art. 7*

*Abrogazione dell' articolo 32 del d.p.g.r. 44/2008*

1. L'articolo 32 del decreto del Presidente della Giunta regionale 6 agosto 2008, n. 44/R (Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n. 47/R

---

“Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina della attività di estetica e di tatuaggio e di piercing) è abrogato.

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

---

**Note**

*I.* Il testo dell'articolo è riportato in modifica al d.p.g.r. 2 ottobre 2007, n. 47/R.